CAMERA DEI DEPUTATI N. 847

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARLATO

Istituzione del fondo di solidarietà per le future madri

Presentata il 25 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che segue riproduce esattamente la proposta di legge n. 4585 che nella IX legislatura, esattamente il 7 aprile 1987, avevo presentato insieme a molti deputati del Movimento Sociale, uno del PSDI e tre della DC: alla mia firma, infatti, si aggiunse quella degli onorevoli Angelo Manna, Agostinacchio, Rauti, Belluscio, Comis, Fini, Matteoli, Mennitti, Pellegatta, Pellizzari, Pisicchio, Rallo, e Valensise.

A distanza di anni nulla si è sostanzialmente modificato. Fatta eccezione, è il caso di dirlo, di una più diffusa ed estesa sensibilità morale, culturale e politica contraria alla legge n. 194 del 1978, che, almeno, ne pone in discussione taluni dei suoi aspetti più gravi.

Dall'approvazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, in Italia, l'aborto volontario non costituisce più un delitto per la legge e configura, anzi, un « diritto » soggettivo della gestante. È certamente un effetto della situazione normativa la dilatazione del numero degli aborti verificatisi negli anni successivi che vede l'Italia raggiungere e superare nel tasso di abortività (rapporto tra aborti e nati vivi) anche paesi come la Svezia, la Finlandia e l'Olanda (1). Ciò conferma il potere che a volte hanno le leggi di cambiare – anziché interpretare e regolare – la mentalità ed il costume di un popolo suggerendo – almeno implicitamente – dei modelli di comportamento.

La stima del numero degli aborti eseguiti nel 1985, è già di 210.192 interventi « legali ». E complessivamente – si dice – supera i due milioni.

(1) Italia 355,8 per mille; Svezia 355 per mille; Norvegia 271 per mille; Finlandia 204 per mille; Olanda 111 per mille; Cfr. La relazione del Ministro della sanità alle Camere sull'attuazione della legge 194 per il 1985.

La cifra è lievemente inferiore a quella registrata negli anni precedenti ma non bisogna dimenticare che essa copre una sola parte della realtà dell'aborto e dell'applicazione della legge n. 194 del 1978.

Da un lato, infatti, ci si avvia ad una crescente « privatizzazione » dell'aborto a causa della diffusione ambulatoriale di apparecchi come quelli di cui al metodo Karman, dell'uso di anticoncezionali abortivi e della crescente diffusione di farmaci di cui è accertato il carattere abortivo. Inoltre, per quanto incerti, bisogna considerare i dati relativi all'aborto clandestino che la legge n. 194 non ha affatto eliminato. Secondo un'associazione dichiaratamente favorevole all'aborto, l'AIED, nell'anno 1985 a sette anni di distanza dall'entrata in vigore della legge si sarebbero compiuti in Italia dai 140 mila ai 170 mila aborti clandestini (1). Se si guarda alle donne che chiedono di abortire si può constatare che siamo di fronte a casi ben diversi da quelli « pietosi » propagandati all'epoca dell'introduzione della legge. Oltre il 70 per cento degli aborti è praticato ogni anno da donne coniugate, non separate, né divorziate. Oltre il 50 per cento degli aborti è compiuto su donne che hanno al massimo due figli. Il numero maggiore di interruzioni di gravidanza riguarda donne tra i 25 e 29 anni. C'è infine, l'indice della « recidività »: la percentuale delle « ripetitrici » sul totale di coloro che hanno abortito è passato in soli cinque anni dal 14 per cento al 28 per cento.

Questi elementi dimostrano il fallimento del preteso intervento educativo e di prevenzione attribuito alla legge n. 194 e confermano la prevalente utilizzazione dell'aborto come contraccettivo tardivo all'interno persino dello stesso matrimonio. Nella sua relazione alle Camere sullo stato di attuazione della legge n. 194 l'allora Ministro della sanità onorevole Costante Degan ammise che la legge « ha determinato un uso dell'aborto a livello di normale contraccettivo (relazione 1985, Cfr. *Il Tempo*, 6 marzo 1986).

La situazione è ancora più grave per le minorenni. Secondo dati dell'allora Ministro della giustizia onorevole Mino Martinazzoli, i giudici tutelari concedono l'autorizzazione all'aborto nel 98 per cento dei casi.

La legge ha consentito dal 1978 al 1985, la realizzazione di 2 milioni 7 mila e 601 aborti nelle strutture pubbliche. Un numero di vittime superiore a quello delle due guerre mondiali !...

Parallelamente e per effetto anche dell'uso di aborto come mezzo di estremo « controllo » delle nascite, in Italia si è avviata una crisi di denatalità che ha portato il paese al disotto della « crescita zero ».

Già nel corso del 1985, rendeva noto il professor Giancarlo Blangiardo, docente in demografia all'Università di Milano, ci sono stati in Italia meno di 600 mila nati. Dieci anni prima erano stati 800 mila e venti anni prima oltre un milione.

La popolazione italiana ha dunque dimezzato l'ammontare annuo delle nascite e rischia di essere marginalizzata e surclassata da immigrazioni, legali e clandestine, mentre la popolazione invecchia paurosamente e va riducendosi il potenziale quantitativo e qualitativo di energia fisica ed intellettuale del suo popolo.

Di fronte agli esiti della legge n. 194, all'uso indiscriminato dell'aborto come mezzo di controllo delle nascite, alla crisi di denatalità di cui si vedono già i primi preoccupanti esordi, si avverte l'esigenza di una legislazione che aiuti la vita nascente, che incoraggi le famiglie di nuova formazione, che incentivi le nascite del terzo figlio, ed aiuti le madri in difficoltà, incerte sulla prosecuzione della gravidanza.

Non si tratta ancora di risolvere totalmente il problema del diritto a nascere ma di un obiettivo intermedio sulla strada del ristabilimento delle condizioni favorevoli alla vita nascente nel nostro paese. Da un lato, con l'istituzione di un Fondo di solidarietà per le future madri in difficoltà s'incoraggia la prosecuzione della maternità delle donne indigenti, dall'altro si disincentiva la pratica, spaventosa anche per proporzioni, dell'aborto come

mezzo di controllo delle nascite sopprimendo l'assistenza statale, sia pur non ponendo ancora in discussione la « legalità » dell'aborto. Si tratta, in pratica, solo, ma ci sembra più che sufficiente per aspirare al vostro consenso, di una « legislazione premiale » in favore della vita nascente.

Infine importa il rilevare che la proposta di legge n. 2492 del 18 marzo 1988 (che riproduceva quella n. 4585 della IX legislatura) ebbe, nella decima legislatura, l'adesione di un numero ancor più vasto di deputati: (Alessi, Andreoli, Antonucci, Berselli, Bonferroni, Ciccardini, Cimmino, Ciocci Carlo Alberto, Crescenzi, Del Donno, Foschi, Franchi, Gottardo, Loi, Mancini Vincenzo, Manna, Martinat, Martuscelli, Matteoli, Mazzone, Mensorio, Merloni, Mitolo, Nania, Parigi, Pazzaglia, Pellegatta, Pellizzari, Perrone, Rauti, Ricciuti, Rivera, Savio, Scovacricchi, Servello, Stegagnini, Tatarella, Torchio, Trantino, Vairo, Valensise, Viscardi).

Ciò a dimostrazione della validità della ipotesi normativa, resa oggi ancora più urgente dalla gravissima crisi demografica italiana che provocherà in tempi brevi uno spaventoso invecchiamento della popolazione e in prospettiva il suo dimezzamento nel volgere di due, tre generazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo e il terzo comma dell'articolo 10 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sono abrogati.

ART. 2.

1. È istituito il « Fondo di solidarietà per le future madri ».

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha la finalità di assistere economicamente le future madri per le quali la maternità possa risultare disagevole in relazione alle proprie condizioni economiche e sociali.

ART. 3.

1. Il Fondo di solidarietà per le future madri è finanziato dalle regioni annualmente con una somma pari a quella impegnata nel 1991 per gli accertamenti, gli interventi, le cure e degenze relative alle interruzioni di gravidanza. La somma è indicizzata al costo della vita.

ART. 4.

1. Al Fondo di solidarietà per le future madri possono accedere tutte le donne, anche minori di 18 anni, che rinuncino esplicitamente all'interruzione volontaria della gravidanza e che comprovino il loro stato di necessità nella misura, con le modalità ed i criteri fissati con decreto del Ministro della sanità da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di accedere al

Fondo può essere presentata anche dal tutore, dai genitori o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.

ART. 6.

1. Alle donne già coniugate che accedono al beneficio del Fondo è riconosciuto un contributo aggiuntivo qualora il nascituro sia almeno il terzo figlio.

2. Alla donna nubile che contragga matrimonio prima del parto od entro sei mesi dalla data presunta dello stesso è attribuito un ulteriore speciale contributo.

ART. 7.

1. Gli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 entrano in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.